

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 11

Adunanza 13 marzo 2007

OGGETTO: IMMISSIONI ITTIOFAUNISTICHE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI
– INDIRIZZI DI PRIMA APPLICAZIONE L.R. 37/2006.

Protocollo: 208-234180/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Bisacca.

Dato atto che a norma dell'art. 17, L.R. 29/12/2006 n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" è vietata l'immissione di pesci in qualunque ambiente acquatico senza l'autorizzazione della Provincia competente per territorio;

Dato atto altresì che i ripopolamenti ittiofaunistici vengono effettuati attualmente dai competenti uffici provinciali, direttamente o tramite soggetti all'uopo incaricati, fatta eccezione per:

- gli impianti e i bacini privati per la pesca a pagamento
- i corsi d'acqua o bacini soggetti a Diritto Esclusivo di Pesca in titolarità a soggetti pubblici o privati
- i campi gara adibiti per competizioni alieutiche
- le zone di pesca turistica;

Considerato che la citata legge regionale rinvia l'approvazione dei programmi di ge-

stione dei D.E.P. all'avvenuto censimento degli stessi (art. 14), mentre per gli impianti e bacini di pesca a pagamento la Provincia è tenuta, quando la struttura sia collegata in modo diretto o indiretto con acque pubbliche, alla sola adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona (art. 13);

Considerato inoltre che l'impianto generale delle politiche che la Provincia intende attuare per concretizzare gli indirizzi normativi in oggetto è rinviato all'approvazione del "Piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca" (art. 11), da adottarsi sulla base delle indicazioni del Piano Regionale e delle istruzioni operative che preventivamente la Regione Piemonte deve deliberare (art. 10);

Visti i contenuti del Piano Ittico della Provincia di Torino, approvato con D.G.P. 29/1/2002 n. 43-6803 relativamente ai criteri generali per l'immissione di ittiofauna e la gestione delle zone speciali (campi gara, zone no-kill, zone turistiche, etc.);

Vista la D.G.R. 13/2/1995 n. 117-43106 relativa all'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca da parte delle associazioni di settore e il regolamento per la gestione dei D.D.E.P. provinciali approvato con D.C.P. 22/11/2005 n. 110-457491, per la parte concernente i criteri per l'esercizio dell'attività agonistica;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di approvare, in attesa di diversi indirizzi di tutela e conservazione della fauna acquatica e nel rispetto delle norme sanitarie di settore, i seguenti criteri per l'autorizzazione all'immissione di ittiofauna negli ambienti acquatici della provincia di Torino:

a) Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento

I titolari sono autorizzati all'immissione di ogni specie ittica in diverse classi di età, nella misura più confacente alla propria programmazione imprenditoriale, ad eccezione dell'immissione del Pesce siluro (*Silurus glanis*).

b) Corsi d'acqua e bacini soggetti a Diritti Esclusivi di Pesca

I titolari, con apposita richiesta, possono ottenere l'autorizzazione all'immissione di ittiofauna in forma cumulativa rispetto al programma annuale di gestione e provvedere direttamente al suo rilascio previa comunicazione agli uffici provinciali del Servizio Tutela Fauna e Flora, anche in via informatica, delle date delle operazioni. Sono vietate le immissioni di uova embrionate, novellame e soggetti adulti di specie che esulano dall'elenco dei pesci d'acqua dolce indigeni riportato sul "Piano d'azione generale per la conservazione dei pesci d'acqua dolce italiani", pubblicato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, fatta eccezione per la trota iridea (*Oncorhynchus mikiss*).

c) Campi gara per competizioni alieutiche

L'autorizzazione all'effettuazione delle competizioni include l'immissione di pesce adulto nel rispetto delle specie, dei quantitativi e della tempistica previsti dal Piano Ittico vigente e dalle deliberazioni regionali e provinciali che regolano la materia.

d) Zone di pesca turistica e Zone no-kill

I concessionari di dette zone a gestione speciale sono autorizzati all'immissione di materiale ittiofaunistico nel rispetto dei criteri contemplati nelle singole intese sottoscritte con la Provincia di Torino.

Ogni altra immissione di pesce in ambiente acquatico deve essere formalmente autorizzata su presentazione di apposita richiesta da far pervenire al Servizio Tutela Fauna e Flora sopraindicato con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sulla data prevista per il rilascio.

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Provinciale.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta